

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 1° dicembre 2021

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP)

e

- le OO.SS di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive
 - o del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito FSI)
 - o del Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca (di seguito Fondo UBI Banca);

premesso che

- con l'accordo del 5 novembre 2021 è stata stabilita l'iscrizione al FSI dal 1° gennaio 2022 di tutti gli iscritti al Fondo UBI Banca dipendenti in servizio al 1° gennaio 2022 da società del Gruppo ISP e gli iscritti che a tale data siano destinatari dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà di Settore in applicazione degli accordi ex UBI o dell'accordo 29 settembre 2020 con fruizione dalla medesima data delle coperture di assistenza sanitaria di cui "Regolamento delle prestazioni per gli iscritti in servizio" e facoltà di estendere la copertura ai familiari secondo le previsioni dell'art. 5 dello Statuto del FSI;
- alla luce di quanto precede, confermata l'associazione di ISP e degli iscritti sopra richiamati al Fondo UBI Banca nelle more della definizione dell'eventuale destinazione ad FSI del patrimonio - a seguito di delibera degli organi sociali del Fondo UBI Banca – considerato che dalla medesima data del 1° gennaio 2022 viene meno nei confronti di detti iscritti e dei familiari resi beneficiari delle prestazioni del FSI la necessità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte del Fondo UBI Banca, le Parti condividono di modificare la misura della contribuzione a carico della Banca e delle Società aderenti;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. le Parti confermano che gli iscritti al Fondo UBI Banca dipendenti in servizio al 1° gennaio 2022 da società del Gruppo ISP e gli iscritti che a tale data siano destinatari dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà di Settore in applicazione degli accordi ex UBI o dell'accordo 29 settembre 2020, saranno iscritti dal 1° gennaio 2022 al FSI e, fermo quanto stabilito dall'accordo 5 novembre 2021 in caso di mancato trasferimento del patrimonio del Fondo stesso, dalla medesima data saranno beneficiari delle coperture di assistenza sanitaria di cui al "Regolamento delle prestazioni per gli iscritti in servizio", con facoltà di estendere la copertura ai familiari secondo le previsioni dell'art. 5 dello Statuto del FSI.
3. conseguentemente, nei confronti di detti iscritti "Associati in servizio" ed "Associati in esodo" del Fondo UBI Banca e dei relativi familiari resi beneficiari, a decorrere dal 1° gennaio 2022 le prestazioni sono erogate direttamente da parte di FSI, e pertanto il Fondo UBI Banca non è più tenuto, dalla medesima data, a garantire le prestazioni di assistenza sanitaria di cui al proprio Regolamento.

4. alla luce di quanto precede le Parti confermano l'associazione di ISP e degli iscritti sopra richiamati al Fondo UBI Banca nelle more della definizione dell'eventuale destinazione ad FSI del patrimonio - a seguito di delibera degli organi sociali del Fondo UBI Banca – e, in forza dell'art. 12, comma 2 dello Statuto del Fondo UBI Banca, stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la contribuzione aziendale è prevista nella misura annuale di 1 euro per iscritto, da scomputare dalla contribuzione aziendale già stabilita dal citato accordo 5 novembre 2021 per i medesimi soggetti.
5. Il presente accordo è tempestivamente trasmesso agli Organi del Fondo UBI Banca per l'immediato recepimento delle modifiche inerenti la contribuzione a carico della Banca e delle Società del Gruppo aderenti, in applicazione dell'art. 23, comma 4., lettera m) dello Statuto.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente